

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di ottobre (19.10.2007), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei Domenicani n. 11, alle ore undici.

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso:

- **Vaccher Primo**, nato ad Azzano Decimo (PN) il 4 dicembre 1949, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società infrascritta, cittadino italiano;

comparente della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale Consigliere di Amministrazione della società:

\* **"FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO S.R.L."**, con sede in Azzano Decimo (PN), Viale Rimembranze n. 51, avente il capitale sociale di Euro 10.400,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 01537900936, società a responsabilità limitata di diritto italiano con unico socio.

Il signor Vaccher Primo mi dichiara che è stata convocata in questo giorno e luogo, alle ore dieci e quarantacinque, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Modifica dello Statuto sociale della FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO in conformità alla delibera del Consiglio Comunale di Azzano Decimo del 4 settembre 2007.

2) Altri ed eventuali.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società suddetta.

A norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il signor Vaccher Primo, che constata:

- che è presente in proprio l'unico socio, portatore della totalità del capitale sociale, e precisamente:

\* **"COMUNE DI AZZANO DECIMO"** con sede in Azzano Decimo (PN); portatore di Euro 10.400 (diecimilaquattrocento), rappresentato dal Sindaco signor Bortolotti Enzo, la cui qualifica e poteri risultano documentati e agli atti dell'Ente;

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

\* Botter Giuseppe e Vaccher Primo - Consiglieri;

mentre il dott. Alberto Plateo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha giustificato la propria assenza;

- che non vi è intervento dei Sindaci per essere la società sprovvista di tale organo, non obbligatorio ai sensi di legge;

- che l'assemblea è quindi validamente costituita in forma totalitaria.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.

Poichè nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra

analiticamente all'assemblea il nuovo testo dello Statuto contenente le modifiche così come approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Azzano Decimo in data 4 settembre 2007 ed allegato alla relativa delibera consiliare.

In particolare, nella suddetta seduta, è stato deliberato di attribuire all'unico socio particolari diritti amministrativi in tema di nomina e revoca dell'Organo Amministrativo della società.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### **D E L I B E R A**

1) Di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale così come risultante dall'allegato alla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Azzano Decimo in data 4 settembre 2007 e che viene qui di seguito riportato:

#### **"S T A T U T O**

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

##### **Art. 1 - Costituzione**

1. Ai sensi dell'articolo 2462 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato con l'art. 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge n. 326/2003 e con l'art. 4 della Legge 350/2003 è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Farmacia comunale di Azzano Decimo s.r.l.".

##### **Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede in Azzano Decimo (PN).

##### **Art. 3 - Oggetto**

1. La Società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Azzano Decimo. In particolare la società si propone di svolgere l'attività di:

- a) commercio, preparazione e vendita al dettaglio di medicinali e specialità ad uso umano e veterinario;
- b) vendita al dettaglio di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, ortopedici e chirurgici, di articoli sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, acque minerali, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;
- c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;
- d) commercio, produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici, erboristici, fitoterapici e omeopatici;
- e) noleggio di apparecchi sanitari in genere;
- f) effettuazione di analisi non mediche.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società o Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso

al proprio.

3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1898 n. 39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

#### **Art.4 - Durata**

1. La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO -**

##### **PARTECIPAZIONE SOCIALE**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.400 (diecimilaquattrocento), diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale dovrà essere conferito in denaro.

#### **Art.6 - Apporti e finanziamenti dei soci**

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

#### **Art. 7 - Soci della società e loro domicilio**

1. La quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Azzano Decimo non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art.8 - Trasferibilità delle quote**

1. Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà della quota ( o parte di quota) ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulla quota (o parte di quota).

2. L'alienazione di quota (o parte di quota) o di diritti reali sulla quota (o parte di quota) per atto tra vivi a qualsiasi titolo è consentita solo con il preventivo e motivato consenso dell'organo di Amministrazione.

3. A tal fine il socio alienante deve comunicare all'organo di Amministrazione le generalità del cessionario, il prezzo e ogni altra condizione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'organo di Amministrazione deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata del comma precedente.

5. Qualora l'organo di Amministrazione non accordi il suo consenso all'alienazione, il diritto di prelazione, alle medesime condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, compete agli altri soci.
6. Nell'ipotesi in cui l'organo di Amministrazione negasse il suo consenso il socio potrà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrire in vendita la quota che intende alienare agli altri soci proporzionalmente alle loro rispettive partecipazioni.
7. L'offerta dovrà essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificandosi il prezzo e ogni altra condizione indicata nella lettera raccomandata di cui al terzo comma del presente articolo e dandosi termine per l'acquisto non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata.
8. È ammesso che ciascuno dei soci dichiarati di rendersi acquirente della parte di quota per la quale non sia stato eventualmente esercitato da altri il diritto loro spettante.
9. Qualora concorrano più dichiarazioni in tal senso, il riparto di tali quote avverrà fra i soci concorrenti all'acquisto in proporzione alle quote possedute da ciascuno.
10. Nel caso in cui la facoltà di acquisto non venisse esercitata per tutta la quota posta in vendita l'organo di Amministrazione, su richiesta che gli deve essere fatta dal socio alienante, potrà entro sei mesi dalla richiesta stessa, presentare altri compratori della parte di quota non acquistata alle medesime condizioni specificate nella lettera raccomandata di cui al terzo comma del presente articolo.
11. Qualora l'organo di Amministrazione non presentasse altri acquirenti nel termine di cui al comma precedente, il socio venditore si intenderà liberato, per sei mesi da tale data, dal vincolo di cui al secondo comma e potrà alienare entro tale termine a chi riterrà opportuno, ma sempre alle condizioni indicate nella lettera raccomandata di cui al terzo comma del presente articolo.

**Art. 8 bis - Recesso**

1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge

**Art. 8 ter - Esclusione**

1. Il socio è escluso nel caso previsto dall'art. 2466 del Codice Civile.

**Art. 9 - Liquidazione della quota**

1. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e/o nel caso di trasferimento delle quote "mortis causa" spetta al socio o ai suoi aventi causa la liquidazione della quota.
2. I soci superstiti delibereranno in sede di Assemblea la liquidazione della quota spettante al defunto.
3. La quota del defunto di accrescerà proporzionalmente ai superstiti i quali con mezzi propri liquideranno agli eredi il valore della quota stessa determinata con i criteri di cui ai successivi commi.
4. Il valore della quota è determinato in base al valore corrente del patrimonio sociale, compreso il valore di avviamento sin d'ora determinato in misura pari a tre volte il reddito medio imponibile ai fini delle imposte dirette della società calcolato con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati.
5. La somma corrispondente a tale valore dovrà essere liquidata agli aventi diritto secondo modi e termini previsti dall'organo di Amministrazione purché entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui è sorto il diritto alla liquidazione.

**TITOLO III**

## DELL'ASSEMBLEA

### Art.10 - Assemblee dei soci

1. L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci assenti o dissenzienti.

### Art. 11 - Convocazione delle Assemblee

1. Le Assemblee dei soci sarà convocata dall'Organo di Amministrazione, nella Sede Sociale o altrove, purché con avviso spedito mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso potrà essere, inoltre, indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

3. I soci possono farsi rappresentare nell' Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti del Collegio Sindacale.

### Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale.

2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale.

### Art.13 - Presidenza delle Assemblee

1. Le Assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea salvo nei casi in cui il verbale debba essere redatto, ai sensi di legge, da un Notaio.

## TITOLO IV

### DEGLI AMMINISTRATORI

#### Art.14 - Amministrazione della società

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri. La nomina dell'Amministratore unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso di esclusiva competenza del Comune di Azzano Decimo, così come la scelta di due amministratori nel caso di Consiglio composto da tre membri e di quattro amministratori nel caso di Consiglio composto da cinque membri. I restanti membri saranno nominati dall'assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci. In ogni caso si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

3. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. Essi sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza

giusta causa.

4. Se nel corso del mandato un amministratore dovesse cessare la propria carica per una qualsiasi causa (morte, dimissioni, revoca, ecc) il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente convocare l'assemblea dei soci allo scopo di procedere alla ricostruzione del consiglio.

5. Tuttavia, nel caso siano stati nominati più amministratori, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza di essi, decadono tutti contemporaneamente. In tal caso, spetterà all'assemblea dei soci, in convocazione urgente da parte degli amministratori rimasti in carica, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art.15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.**

##### **Quorum costitutivo e deliberativo**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure su richiesta al Presidente, da almeno un Consigliere in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso raccomandato, telegramma, telefax o posta elettronica recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti i Consiglieri ed ai componenti effettivi del collegio sindacale, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 1(uno) giorno ma la convocazione deve essere effettuata per telegrafo o telex o posta elettronica.

3. In difetto delle sopraccitate formalità, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominati.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. È richiesta la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione e licenziamento del personale dipendente.

#### **Art. 16 - Verbalizzazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno da regolare verbale riportato nell'apposito libro sociale a cura di un segretario nominato, volta per volta o permanentemente, dal Consiglio stesso anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio.

#### **Articolo 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.

2. Anche nel caso di amministrazione conferita ad un Amministratore unico, egli è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Nell'uno e nell'altro caso sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto e vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari;
- richieste di finanziamenti presso istituti di credito;

- sottoscrizione di cambiali;
- concedere garanzie personali e ipotecarie di qualsiasi tipo;
- assunzione di partecipanti ad altre Società;
- acquisto, vendita, locazione ed affitto di aziende;
- concessione di garanzie a favore di terzi;
- assunzione di personale a tempo indeterminato.

**Articolo 18 - Delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a norma dell'Articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti.

**Articolo 19 - Firma Sociale**

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie o amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

**Articolo 20 - Compensi degli Amministratori**

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria carica.
2. L'Assemblea dei Soci potrà inoltre determinare annualmente a favore di ogni amministratore un compenso fisso e variabile ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile ed eventualmente un'indennità di fine rapporto. Per gli amministratori di nomina privata l'Assemblea potrà determinare un compenso annuo anche in forma di partecipazione agli utili.

**TITOLO V**

**DELLA DIREZIONE**

**Articolo 21 - Direzione**

1. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Direttore della farmacia, che in ogni caso dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale incarico.

**TITOLO VI**

**DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE CONTABILE**

**Articolo 22 - Composizione del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale nominato per volontà dell'Assemblea ovvero qualora ne ricorrano gli estremi di legge si compone di 3 (tre) membri effettivi nominati ai sensi di legge.
2. Devono, inoltre, essere nominati 2 (due) Sindaci supplenti.
3. Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. L'Assemblea dei Soci deve eleggere il Presidente del Collegio Sindacale.

**Articolo 23 - Attività del Collegio Sindacale**

1. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci.
2. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto un apposito verbale, che viene trascritto nel libro previsto al numero 4 dell'art. 2478 del Codice Civile e sottoscritto dagli intervenuti.

**Art. 23 bis - Controllo Contabile**

1. Il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore dei conti iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, se presente, al Collegio Sindacale.

## TITOLO VII

### BILANCIO

#### Articolo 24 - Esercizio Sociale

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se nominato, procederà alla formazione del Bilancio Sociale con criteri di legge e del presente Statuto, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, ove prevista dalla legge.
3. Il bilancio è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e quanto lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione di cui al precedente comma, le ragioni della dilazione.

#### Articolo 24 bis - Partecipazione agli utili e alla loro ripartizione

1. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai Soci ed agli Amministratori sono computate sugli utili netti risultati dal Bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale ex articolo 2430 del Codice Civile.
2. Gli utili risultati dal Bilancio saranno, quindi, ripartiti come segue:
  - 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento di 1/5 (un quinto) del capitale Sociale;
  - il residuo a disposizione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO

#### Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa, ivi comprese le ipotesi di cessione del servizio o di scelta diversa nella gestione dello stesso, allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni.
2. Valgono in ogni caso le disposizioni di legge in materia ed, in particolare, l'art. 2484 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 26 - Revoca dello scioglimento

1. La revoca dello scioglimento potrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci anche in fase di liquidazione.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 27 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia."

\*\*\*\*\*

- 2) L'assemblea delibera infine di conferire speciale mandato all'Organo Amministrativo di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici e venticinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Quest'atto, dattiloscritto sotto mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su di tre fogli, per dieci pagine, viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e venticinque.

FIRMATO: VACCHER PRIMO  
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)